



CONFINDUSTRIA
Bergamo

News

10 Gennaio 2024

FISCO E DIRITTO D'IMPRESA
LAVORO E PREVIDENZA
CREDITO, FINANZA E CONFIDI
DIREZIONE
ESG
AMBIENTE

Sostenibilità. Modifiche dei criteri dimensionali delle categorie di imprese soggette alla CSRD.

Per info

Sala Francesca
Tel. 035 275 203

f.sala@confindustriabergamo.it

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

r.fiandri@confindustriabergamo.it

Il 21 dicembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la versione finale della [Direttiva Delegata \(UE\) 2023/2775](#) che modifica la [Direttiva 2013/34/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

Con riferimento alle aziende soggette alla CSRD, un'impresa (o gruppo) viene definita "grande" se supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

	Totale stato patrimoniale	Totale ricavi netti delle vendite	Numero medio di dipendenti
Grande impresa (o gruppo)	25 milioni di euro (invece di 20 milioni di euro)	50 milioni di euro (invece di 40 milioni di euro)	250 (non ha subito modifiche)

Sono stati modificati anche i criteri dimensionali delle microimprese e imprese o gruppi di piccole e medie dimensioni.

Un'impresa viene definita "microimpresa", "piccola" o "media" se non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

	Totale stato patrimoniale	Totale ricavi netti delle vendite	Numero medio di dipendenti
--	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Microimpresa	450.000 euro (invece di 350.000 euro)	900.000 euro (invece di 700.000 euro)	10
Piccola impresa (o gruppo)	5 milioni di euro (invece di 4 milioni di euro)	10 milioni di euro (invece di 8 milioni di euro)	50
Media impresa	25 milioni di euro (invece di 20 milioni di euro)	50 milioni di euro (invece di 40 milioni di euro)	250

La soglia relativa al numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non ha invece subito modifiche.

La Direttiva entrerà in vigore a 30 giorni da tale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, con applicazione agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 24 dicembre 2024.